

## CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITA'

La lavoratrice dipendente ha l'obbligo di astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data del parto o alla data presunta del parto se più favorevole.

Esempi:

1) data presunta parto 15/07/2023

astensione dal 15/05/2023 fino al 15/07/2023

data del parto 20/07/2023

astensione dal 15/05/2023 fino al 20/10/2023

2) data presunta del parto 15/07/2023

data del parto 10/07/2023

astensione dal 15/05/2023 al 15/10/2023

In caso di maternità a rischio per problemi gestazionali (certificata dalla ASL) o per condizioni di lavoro rischiose (certificato dall'ispettorato del lavoro ITL) la maternità obbligatoria viene anticipata a partire dalla data indicata sul provvedimento.

In caso di condizioni di lavoro rischiose l'ispettorato del lavoro può autorizzare il prolungamento della maternità obbligatoria posticipata fino al settimo mese di vita del bambino.

La lavoratrice ha facoltà di continuare a lavorare fino all'ottavo mese di gravidanza o fino alla data del parto in modo da usufruire di 4 o 5 mesi di astensione dopo la data del parto.

Per usufruire della flessibilità è necessario che la lavoratrice sia in possesso di un certificato di autorizzazione da parte del medico di sanità pubblica e del medico competente del lavoro redatti obbligatoriamente durante il settimo mese di gravidanza.

La domanda deve essere presentata all'INPS di regola prima dell'inizio del congedo.

I documenti necessari sono:

- certificato medico telematico di gravidanza rilasciato da un medico del SSN (sempre obbligatorio)
- eventuale provvedimento di interdizione anticipata o prorogata rilasciato dall'ITL
- eventuale certificato di gravidanza a rischio rilasciato dal ginecologo del SSN
- una busta paga